

Da “Guida al Lavoro” de Il Sole 24Ore – n.39 del 07/10/2011.

Pubblico impiego, mobilità interna e ferie

Tribunale di Trieste 19 luglio 2011

Giud. Barzazi; Ric. R.T.; Res. Agenzia del Territorio

Mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni - Successione di contratti - Mantenimento di istituti progressi - Infondatezza. Personale in servizio - Monetizzazione ferie non godute - Non compete

Al dipendente che, a seguito di mobilità tra amministrazioni pubbliche, transiti in altro comparto contrattuale che preveda un minore ammontare delle ferie, non spetta più il precedente trattamento, anche se l'amministrazione nelle more del trasferimento abbia riconosciuto per un periodo il precedente trattamento. Il vigente divieto di monetizzazione delle ferie non godute impedisce comunque per il personale in servizio il riconoscimento dell'equivalente in denaro per il mancato godimento delle stesse.

Nota - Un dipendente dall'amministrazione dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato a seguito della soppressione dell'ente avvenuta nel 1999, era collocato in mobilità obbligatoria che lo portava quindi ad accedere nei ruoli dell'Agenzia del Territorio. La mobilità era accompagnata da una previsione di legge che garantiva al dipendente il mantenimento mediante assegno assorbibile ad personam dell'eventuale maggior trattamento economico. Il contratto di comparto applicabile presso l'amministrazione di desti-

nazione prevedeva però un minor numero di giornate di ferie. Il Tribunale, ribadendo tra l'altro come il dipendente in forza non possa pretendere, stante le vigenti disposizioni di legge, il corrispettivo in denaro delle ferie non godute, afferma la piena valenza del contratto di comparto ora applicabile.

Il Dlgs 9.7.1998 all'art. 4 garantisce al personale distaccato nell'ambito delle amministrazioni pubbliche sino alla stipula del nuovo contratto presso l'amministrazione di destinazione il trattamento economico in atto.

Il Dlgs n. 165/2001 Testo unico sul pubblico impiego all'art. 30 come modificato dall'art. 16, legge n. 246/2005 stabilisce invece che il nuovo contratto si applica dal momento dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione. In tema di trattamento economico nel caso di mobilità nell'ambito del pubblico impiego, la regola è stabilita dall'art. 31, Dlgs n. 165/2001 che nell'enunciare il divieto di reformatio in peius della retribuzione, afferma il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam erogati per coprire eventuali differenze tra il trattamento originario e quello di destinazione.

Nel caso di attività di un ente pubblico assorbito da altro ente, si applica l'art. 2112 c.c. che comporta il transito dei dipendenti nella posizione normativa in essere presso l'ente cedente e l'applicazione del contratto collettivo in vigore presso il cessionario. (Cass., sez. lav., 21.4.2010, n. 9430 in Lpa, 2010, 2, 419).

Come abbiamo visto, il Tribunale di Trieste afferma incidentalmente che le ferie non godute dai dipendenti non sarebbero comunque state monetizzabili, poiché presupposto per la monetizzazione delle ferie non godute è l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. (Consiglio di Stato Sezione VI 10.3.2011 n. 1535).

L'impossibilità di sostituire il diritto al godimento delle ferie con l'indennità sostitutiva è sancita dall'art. 10, Dlgs n. 66/2003 come modificato dal Dlgs n. 213/2004. La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 11 maggio 2011, n. 10341) ha dedotto la natura risarcitoria dell'indennità di ferie non godute (naturalmente nel caso di avvenuta cessazione del rapporto) con conseguente applicazione della prescrizione decennale, anziché quinquennale, per la sua riscossione. La dottrina (Imbriaci, in Guida al Lavoro n. 26/2011, pag. 60) rileva come l'orientamento che prevede la natura risarcitoria dell'indennità non sia del tutto consolidato, in quanto, ancora di recente, il giudice di legittimità (Cass. n. 16761/2005 e n. 6607/2004) ha assegnato natura retributiva all'indennità. Secondo Cass. n. 12311/2003 sarà il lavoratore a dover provare il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie, ossia l'elemento costitutivo della fattispecie. Da questo orientamento deriverebbe poi la necessità di assoggettare l'indennità alla contribuzione previdenziale.